

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO E PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO

Articolo 1 (Disposizioni generali e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di seguito denominato "Garante", a favore di terzi, pubblici o privati.
2. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno o la tutela riconosciuta dal Garante ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, ricreative, sportive, artistiche e sociali, direttamente attinenti alla missione istituzionale del Garante.
3. Per attività si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
4. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per il Garante e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
5. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi esclusivamente ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.



6. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non possono essere concessi per iniziative che abbiano fine di lucro.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a favore di:
 - Istituzioni, enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo, istituzionale, scientifico, economico, culturale ovvero della loro notorietà e struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'iniziativa;
 - Soggetti di chiara fama e prestigio.

Articolo 3 (Presentazione delle istanze)

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo devono presentare apposita istanza scritta al Garante almeno trenta giorni prima dalla data di inizio dell'iniziativa programmata, salvo che la richiesta abbia oggetto iniziative già patrocinate precedentemente dal Garante e riproposte negli stessi termini dai medesimi soggetti promotori.
2. L'istanza, redatta in carta semplice, va indirizzata al Garante, anche via mail agli indirizzi:
garanteinfanzia@regione.lazio.it
infanziaeadolescenza@cert.consreglazio.it
3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente, può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito, postale e telefonico, indirizzo di posta



elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.

Articolo 4 **(Procedimento – Istruttoria e valutazione delle domande)**

1. La Struttura amministrativa del Garante è incaricata di svolgere l'istruttoria e di valutare le istanze di patrocinio pervenute.
2. La Struttura, verificata la tempestività e la completezza documentale e richieste eventuali integrazioni e/o chiarimenti ritenuti necessari, valuta l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa con i fini istituzionali del Garante, tenendo conto altresì:
 - della rilevanza dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi strategici e ai compiti del Garante;
 - del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
 - dell'interesse generale del Garante all'iniziativa.
3. A conclusione dell'istruttoria, il Dirigente della Struttura amministrativa, sottopone al Garante la propria proposta per l'approvazione.

Articolo 5 **(Casi di non ammissibilità)**

1. Non possono beneficiare del patrocinio:
 - le iniziative promosse da partiti o movimenti politici;
 - le iniziative che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti e servizi, di qualsiasi natura;
 - le iniziative che hanno come finalità la promozione di interessi esclusivamente privati.



Articolo 6

(Concessione del patrocinio)

1. Il Garante adotta con propria comunicazione il provvedimento di concessione del patrocinio, con il quale può essere contestualmente autorizzato l'utilizzo del logo del Garante, ove richiesto.
2. La concessione del patrocinio non comporta per il Garante né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese per l'organizzazione dell'iniziativa.
3. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
4. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale ad un diniego.

Articolo 7

(Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa ammessa al patrocinio sono formalmente autorizzati all'utilizzo del patrocinio e del logo solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Garante.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate *“con il patrocinio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio”*;
3. Il logo istituzionale del Garante deve essere apposto sul materiale indicato al comma 2 in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri enti e organismi pubblici patrocinatori dell'iniziativa;



4. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale di cui al comma 2, il richiedente deve sottoporre le bozze alla Struttura amministrativa di supporto al Garante per il relativo benessere;
5. Una copia definitiva del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmessa al Garante per eventuali controlli.

Articolo 8 (Sanzioni)

1. Il Garante può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e richiamate nella comunicazione di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero alla modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini dal Garante per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di eventuali responsabilità di ordine civile e penale.

Il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza
f.to Avv. Jacopo Marzetti

